



UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI
ROMA E PROVINCIA




00184 Roma, li 27/01/2020
Via Ruggero Bonghi, 38
Tel: 064872356-064871586
e-mail: uilm@uilmroma.it


Delibera Statuto UILM di Roma


La Segreteria della UILM di Roma, eletta dal XVI congresso della UILM di Roma svoltosi a Roma il 26 e 27 marzo 2018, recepisce lo Statuto della UILM Nazionale ed è con la presente a deliberare il presente Statuto della UILM di Roma.

per la segreteria della UILM di Roma:

Fabrizio Fiorito 

Ariel Hassan 

Giancarlo Magrino 

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale Pomezia
Registrato in data 4/2/2020 Serie 3 al n. 254
Versato € 209,00 (Euro)
IL DIRETTORE 

STATUTO UILM Roma e provincia

(conforme allo Statuto UILM Nazionale)

PARTE PRIMA. LE NORME GENERALI

Titolo I. La denominazione, gli scopi e le attività

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Scopi
- Art. 3 - Attività
- Art. 4 - Modalità di attuazione dell'attività

Titolo II. Il rapporto associativo

- Art. 5 - Iscrizione
- Art. 6 - Diritti e doveri

PARTE SECONDA. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I. L'articolazione della Struttura organizzativa

- Art. 7 - Organi della UILM di Roma
- Art. 8 - Congresso Territoriale
- Art. 9 - Consiglio Territoriale
- Art. 10 - L'esecutivo territoriale
- Art. 11 - Segreteria Territoriale
- Art. 12 - Segretario Generale Territoriale
- Art. 12 bis - Segretario Organizzativo Territoriale
- Art. 13 - Tesoriere Territoriale
- Art. 14 - Collegio dei Revisori Territoriale

Titolo II. Altre istanze

- Art. 15 - Deroche alla articolazione della struttura organizzativa
- Art. 16 - Strutture di base

Titolo III. La composizione e le caratteristiche degli Organi

- Art. 17 - Rappresentatività, sostituzione
- Art. 18 - Destituzione e decadenza dagli incarichi
- Art. 19 - Limiti di mandato e di età
- Art. 20 - Incompatibilità
- Art. 21 - Autonomia politica
- Art. 22 - Confederalità
- Art. 22 bis - Cariche con il beneficio dell'accredito figurativo dei contributi previdenziali

PARTE TERZA. L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, INTERVENTI SULLE STRUTTURE

- Art. 23 - Patrimonio
- Art. 24 - Finanziamento attivo e passivo
- Art. 25 - Autonomia amministrativa e responsabilità
- Art. 26 - Gestione straordinaria



[Firme e iniziali]

- Art. 27 - Reggenza
- Art. 28 - Gestione amministrativa straordinaria *ad acta*
- Art. 28 bis - Poteri di firma

PARTE QUARTA. LE NORME DISCIPLINARI

- Art. 29 - Rispetto degli Statuti
- Art. 30 - Provvedimenti disciplinari

PARTE QUINTA. LE NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 31 - Statuto nazionale UILM
- Art. 32 - Norma di rinvio
- Art. 33 - Modifica dello Statuto
- Art. 34 - Scioglimento
- Art. 35 - Norma transitoria



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
2



PARTE PRIMA. LE NORME GENERALI

Titolo I. La denominazione, gli scopi e le attività

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM) di Roma e Provincia, sindacato democratico dei lavoratori e delle lavoratrici occupati presso imprese di qualunque dimensione, industriali e artigiane, ovvero presso datori di lavoro anche non imprenditori, comunque ed a qualunque titolo operanti nel territorio urbano ed extraurbano della provincia di Roma nell'ambito del settore merceologico metalmeccanico e della installazione, manutenzione e gestione degli impianti, nonché dell'indotto, associati, indipendentemente dalle loro convinzioni politiche, per la difesa dei diritti ed interessi comuni di prestatori d'opera (professionali, economici, sociali e morali) e dei principi di democrazia e libertà.

La UILM di Roma aderisce alla UILM – Unione Lavoratori Metalmeccanici, con sede in Roma, Corso Trieste n. 36, rispetto alla quale è, tuttavia, un autonomo soggetto associativo; così come quest'ultima, la UILM di Roma è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

L'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici di Roma, nella sua qualità di Unione Territoriale di Categoria, tramite la UILM (Unione Nazionale di Categoria) aderisce all'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.).

Negli atti ufficiali l'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici di Roma assume la denominazione "UILM" di Roma

La sede della UILM di Roma e Provincia è in Roma, Via Ruggero Bonghi 38

Art. 2 - Scopi

La UILM di Roma e Provincia fa propri tutti gli scopi assunti dalla UILM ed indicati al n. 2 dell'allegato Statuto di quest'ultima, scopi che si ripromette di realizzare nell'ambito del territorio di propria competenza.

Art. 3 - Attività

Costituiscono oggetto proprio e specifico delle attività della UILM di Roma e Provincia, che opera con ampia autonomia politico-sindacale, organizzativa e amministrativa-finanziaria, tutte le iniziative elencate al n. 3 dell'allegato Statuto UILM.

Anche tali iniziative potranno/dovranno essere svolte dalla UILM di Roma nell'ambito del territorio di propria competenza.

La UILM di Roma e Provincia tratta i dati personali, anche particolari, di cui sia Titolare, per le sole finalità strettamente connesse all'esercizio dell'attività sindacale, ivi inclusa la



misurazione della rappresentatività della propria organizzazione sindacale ai fini di legge e di contratto, ed al perseguimento degli scopi statuari di tutela degli interessi, anche collettivi dei lavoratori e delle lavoratrici in ambito territoriale analiticamente indicati al precedente art 2, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice Privacy, nonché dal "Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell'art.21, comma 1, del d.lgs. 10 agosto 2018 n.101" adottato dal Garante per la protezione dei dati in data 5 giugno 2019. I dati personali riferiti agli associati che ricoprono cariche statuarie e/o svolgono funzioni di rappresentanza sindacale previste dalla legge e/o dallo Statuto, ovvero che abbiano anche solo manifestato il loro interesse a svolgere un ruolo di più attiva partecipazione alla vita dell'Organizzazione sindacale, possono essere comunicati agli altri associati - anche in assenza del consenso degli interessati - allo scopo di garantire una maggiore trasparenza nei confronti degli associati in ordine all'attività ed al funzionamento dell'organizzazione sindacale e della sua struttura, consolidare il ruolo, l'unità e la coscienza associativa degli iscritti e favorire la promozione e la realizzazione in ambito territoriale di tutte le iniziative e le azioni a tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del settore metalmeccanico poste in essere dalla UILM.

Art. 4 – Modalità di attuazione dell'attività

Ai fini della realizzazione delle attività indicate al precedente art. 3, la UILM di Roma e Provincia, conformandosi agli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale della UILM ed alle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale e rese esecutive dall'Esecutivo Nazionale e dalla Segreteria Nazionale di quest'ultima, nell'ambito del coordinamento operato dal Sindacato Regionale della UILM e, quindi, nel quadro delle determinazioni politico-sindacali di quest'ultimo, attua tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della UILM sul territorio della provincia di Roma, coordinando le strutture di base.

In tale ambito e con tali sinergie, in particolare, la UILM di Roma e Provincia

- a) promuove le esigenze generali degli iscritti;
- b) realizza la politica sindacale, la propaganda ed il proselitismo nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- c) svolge tutte le attività assegnate alle strutture territoriali di categoria dallo Statuto nazionale UILM, dagli accordi interconfederali e dalle norme di legge;
- d) dirige la politica sindacale e contrattuale della categoria nell'ambito del territorio sopraindicato;
- e) formula e gestisce le piattaforme negoziali e sindacali nei confronti delle aziende, delle ditte, dei datori di lavoro, delle loro Associazioni, nel suindicato territorio di sua competenza, con il coinvolgimento delle strutture di base della UILM, partecipando con queste ultime alla contrattazione di prossimità (nei limiti stabiliti dal CCNL di categoria e dalle direttive espresse da tutti gli organi collegiali della struttura associativa nazionale UILM);
- f) mantiene i rapporti con la UIL Territoriale, collaborando nell'azione dei Servizi confederali, e con le altre Organizzazioni Sindacali che operano nell'ambito territoriale;

- g) è presente ed opera anche nel settore dell'artigianato e negli enti bilaterali (fondi sanitari, fondi pensione, enti bilaterali artigianato, enti bilaterali sicurezza, etc.)



Titolo II. Il rapporto associativo

Art. 5 - Iscrizione

Possono iscriversi alla UILM di Roma e Provincia e, per effetto di tale iscrizione, anche alla struttura associativa nazionale della UILM, le lavoratrici ed i lavoratori che prestano la loro opera in attività, imprenditoriali e non, che si svolgano all'interno del territorio della provincia di Roma ed abbiano ad oggetto la produzione e la lavorazione di metalli ed affini e la installazione di impianti, nonché nell'indotto o comunque appartenenti contrattualmente alla categoria metalmeccanica, che ne condividano gli scopi e che abbiano alternativamente:

- a) sottoscritto impegno al versamento della quota di iscrizione alla UILM di Roma e provincia contenente delega al datore di lavoro al fine del pagamento del relativo importo;
- b) versato la quota di iscrizione al Sindacato.

Specifiche modalità di iscrizione e versamento della quota associativa sono previste per i lavoratori in situazione di disoccupazione temporanea e/o di percezione di ammortizzatori sociali, nonché per le iscrizioni con versamento della quota in forma diretta da parte di lavoratori metalmeccanici del settore artigiano.

Ulteriori modalità di iscrizione potranno essere deliberate dal Consiglio Nazionale della UILM così come previsto dall'art. 4, Parte Prima, Titolo II Statuto UILM Nazionale e saranno, quindi, attuate dalla UILM di Roma e Provincia

Rientra nella competenza esclusiva della UILM di Roma e Provincia, che gestisce queste procedure, decidere inappellabilmente sull'accettazione dell'iscrizione, come pure gestire e rispondere di ogni adempimento connesso a quest'ultima, quale l'ottenimento del consenso per il trattamento dei dati.

L'iscrizione, come sopra effettuata alla UILM di Roma e Provincia vincola l'iscritto al rispetto sia del presente Statuto, che di quello vigente della UILM, che viene all'uopo allegato al presente atto in copia integrale nel testo approvato in data 18 aprile 2018, e di ogni sua disposizione attuativa.

Art. 6 - Diritti e doveri

I rapporti interni alla UILM di Roma e Provincia si fondano sui principi della democrazia sindacale e della partecipazione.

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote di iscrizione che non risultino iscritti o aderenti ad altre Organizzazioni Sindacali concorrono alla definizione della politica della UILM di Roma e provincia e della struttura nazionale della UILM ed alla costituzione degli organi a tutti i livelli in equilibrata rappresentanza di genere e, più specificamente, con le modalità stabilite dal presente Statuto, hanno diritto di:

- a) partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea politico-sindacale della UILM a livello delle sue strutture sia nazionale che territoriali; manifestare liberamente e con

5

tutti i mezzi democratici il proprio pensiero, nel rispetto delle convinzioni politiche, etiche, filosofiche e religiose di ognuno e delle procedure partecipative definite dal presente Statuto e da quello della UILM;

- b) partecipare ai Congressi della UILM di Roma e Provincia e della struttura associativa nazionale, in qualità di delegati dei Congressi ai livelli sotto articolati della Struttura organizzativa;
- c) esercitare l'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi della UILM di Roma e Provincia e della UILM a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- d) essere designati a rappresentare la UILM di Roma e Provincia e della UILM presso soggetti terzi;
- e) attraverso la struttura della stessa UILM di Roma e Provincia e con le modalità rese possibili dalle condizioni di operatività della stessa, avere accesso alle informazioni che riguardino l'attività della UILM ai vari livelli della Struttura organizzativa;
- f) ricevere la Tessera UIL e usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione.



Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- a) versare regolarmente le quote di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Nazionale UILM o da accordi sindacali sottoscritti dalle varie strutture associative della UILM;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi della UILM di Roma e Provincia e della UILM, anche mediante la partecipazione attiva alle azioni di lotta, alle manifestazioni, agli scioperi decisi dagli organismi competenti della Categoria e della Confederazione;
- c) osservare il presente Statuto, lo Statuto UILM, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi di entrambe le strutture associative;
- d) non promuovere e/o partecipare ad altre organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi dalla UIL e a questa contrapposti;
- e) non assumere, nell'esercizio di funzioni direttive all'interno di qualsiasi delle strutture associative a qualsiasi livello, decisioni contrastanti con le deliberazioni e gli indirizzi di politica sindacale assunti sia dai competenti organi confederali che dagli organismi consiliari delle varie strutture associative della UILM di Roma e Provincia e della UILM.

Gli iscritti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla iscrizione previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le vigenti procedure o accordi sindacali sottoscritti, a vario livello, dalla UILM.

Coloro che si associano in forma collettiva mediante gli accordi di seconda affiliazione possono esercitare i diritti di partecipazione e usufruire dei servizi e devono osservare i doveri, secondo quanto stabilito negli accordi stessi.




 e ⁶

PARTE SECONDA. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I. L'articolazione della Struttura organizzativa della UILM di Roma e Provincia

Art. 7 - Organi della UILM di Roma e Provincia

Gli Organi del Sindacato Territoriale UILM di e Provincia sono:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Territoriale;
- c) l'Esecutivo Territoriale;
- d) il Segretario Generale Territoriale;
- e) il Segretario Organizzativo Territoriale;
- f) la Segreteria Territoriale;
- g) il Tesoriere Territoriale;
- h) il Collegio dei Revisori Territoriale.



Art. 8 – Il Congresso Territoriale

Il Congresso Territoriale è formato dai delegati eletti dai Congressi delle strutture di base presenti nell'ambito del territorio di competenza della UILM di Roma e Provincia oppure, in caso di mancata costituzione e operatività delle strutture di base, dagli iscritti.

Il Congresso Territoriale elegge al proprio interno il Consiglio Territoriale e il Collegio dei Revisori Territoriale.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 33, il Congresso Territoriale, previo ottenimento di parere favorevole della Segreteria Generale di UILM Nazionale, delibera l'adozione e la modifica dello Statuto Territoriale, nel rispetto dello Statuto nazionale della UILM e dell'eventuale Regolamento di Attuazione.

Il Congresso Territoriale elegge i delegati al Congresso della UIL territoriale, al Congresso Regionale della UILM, al Congresso Nazionale della UILM, secondo le norme dei Regolamenti congressuali.

Art. 9 – Il Consiglio territoriale

Il Consiglio Territoriale, composto da un numero di componenti liberamente determinato dal Congresso, nella sua prima riunione, elegge al suo interno il Presidente.

Sempre nella sua prima riunione, il Consiglio Territoriale elegge al proprio interno il Segretario Generale Territoriale, il Segretario Organizzativo Territoriale, la Segreteria Territoriale, il Tesoriere Territoriale e, qualora lo ritenesse opportuno, l'Esecutivo Territoriale.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 7.

Salvo per la prima riunione è il Presidente a convocare il Consiglio congiuntamente al Segretario Generale Territoriale.

Salve convocazioni straordinarie, il Consiglio Territoriale si riunisce periodicamente ogni tre mesi.

Il Consiglio Territoriale, oppure l'Esecutivo territoriale laddove costituito, approvano, entro il primo trimestre di ogni anno, i rendiconti annuali consuntivi e i preventivi di spesa del livello territoriale.

Art. 10 – L'Esecutivo territoriale

L'Esecutivo Territoriale, quando è costituito, è formato:

- da 8 componenti eletti dal Consiglio Territoriale al proprio interno;
- dai componenti della Segreteria Territoriale.

L'Esecutivo Territoriale è presieduto dal Segretario Generale Territoriale.

Ai lavori dell'Esecutivo Territoriale possono partecipare senza diritto di voto e con funzioni consultive, il Presidente del Collegio dei Revisori Territoriale, il Tesoriere Territoriale, i funzionari appartenenti all'apparato politico territoriale

L'Esecutivo Territoriale cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Territoriale, risponde ad esso della sua attività e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) promuovere lo sviluppo della UILM territoriale;
- b) deliberare sulle questioni ad esso delegate dal Consiglio Territoriale;
- c) amministrare il patrimonio associativo e, se delegato dal Consiglio, approvare i rendiconti consuntivi e i preventivi di spesa, entro il primo trimestre di ogni anno;
- d) assumere ogni altra decisione affidatagli dal presente statuto.

L'Esecutivo Territoriale si riunisce, su convocazione del Segretario generale territoriale, almeno quattro volte all'anno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei propri componenti o il Segretario Generale Territoriale.

Art. 11 - Segreteria Territoriale

La Segreteria Territoriale, eletta dal Consiglio Territoriale, è formata dal Segretario Generale Territoriale, dal Segretario Organizzativo Territoriale e da altri componenti scelti su proposta del Segretario Generale Territoriale.

Il numero dei componenti della Segreteria Territoriale sarà pari a tre (incluso il Segretario Generale) sin tanto che la UILM di Roma e Provincia avrà sino a seicento iscritti.

A partire dall'anno successivo a quello nel quale il numero degli iscritti sia divenuto superiore a seicento, il Consiglio Territoriale potrà adeguare la composizione della Segreteria nominando altri due membri.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La Segreteria Territoriale opera nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Territoriale e dagli organi della struttura associativa nazionale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Esecutivo Territoriale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) assicurare la continuità della gestione della UILM di Roma e Provincia;
- b) assicurare la direzione quotidiana delle attività e realizzare un rapporto sistematico con i livelli regionali, di base, nazionale, nonché con le altre articolazioni della UILM stessa, provvedere alla organizzazione e al funzionamento delle strutture operative coordinandone l'attività nei vari campi;

La Segreteria Territoriale opera in modo collegiale pur con le diverse competenze dei suoi componenti.

Art. 12 - Segretario Generale Territoriale

Il Segretario Generale Territoriale ha la legale rappresentanza della struttura territoriale; conseguentemente egli rappresenta la UILM di Roma e Provincia di fronte a terzi e in giudizio e può impegnarla senza limitazione alcuna, con facoltà di delegare il Segretario Organizzativo, ovvero, mediante firma congiunta con quest'ultimo, il Tesoriere Territoriale o anche soggetti terzi, al compimento di attività o alla esecuzione di singoli atti, di natura amministrativa, contabile, finanziaria e/o fiscale o di altri compiti di carattere accessorio e/o meramente strumentale rispetto agli scopi della associazione. Egli ha, inoltre, autonoma facoltà di delegare proprie specifiche funzioni relative alla esecuzione dei poteri-doveri istituzionali della Segreteria Territoriale ad altro componente di quest'ultima.

Il Segretario Generale Territoriale ha anche facoltà di delegare qualunque terzo ad operare sui conti correnti bancari della UILM Territoriale cointestati con altre Associazioni Sindacali, purchè il delegato possa disporre solo con firma congiunta con i rappresentanti delle associazioni cointestatarie.

Salvo quanto sopra previsto e ferme le ordinarie attribuzioni del Tesoriere Territoriale in ordine ai pagamenti degli oneri fiscali e previdenziali, tutti i pagamenti, nessuno escluso, ed ogni altra operazione estintiva di obbligazioni a carico della UILM Territoriale devono essere effettuati dal Segretario Generale Territoriale con firma congiunta del Segretario Organizzativo Territoriale.

Il Segretario Generale Territoriale convoca la Segreteria Territoriale (estendendo la convocazione al Tesoriere Territoriale, benchè questi non ne faccia parte), ne coordina i lavori, provvede alla ripartizione ed attribuzione all'interno di essa degli incarichi operativi e all'affidamento degli ambiti tematici e di impegno.

Il Segretario Generale Territoriale convoca, su mandato della Segreteria Territoriale, il Consiglio Territoriale e l'Esecutivo Territoriale.

Al Segretario Generale Territoriale competono i rapporti con le altre Organizzazioni Sindacali Territoriali, gli interlocutori istituzionali a livello del territorio e, più in generale, la direzione delle politiche rivendicative, delle strategie politico-sindacali della UILM di Roma e Provincia in conformità agli orientamenti politici espressi dal Congresso e dal Consiglio Territoriale e coordinandosi con gli organi della struttura nazionale.





Art. 12 bis - Segretario Organizzativo Territoriale

Il Segretario Organizzativo Territoriale, componente della Segreteria Territoriale, è incaricato del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Salve le ordinarie attribuzioni del Tesoriere Territoriale in ordine ai pagamenti degli oneri fiscali e previdenziali, il Segretario Organizzativo Territoriale ha firma congiunta con il Segretario Generale Territoriale ai fini di tutti i pagamenti e di ogni altro atto estintivo della obbligazioni della UILM Territoriale e può essere delegato dal Segretario Generale Territoriale al compimento di attività o alla esecuzione di singoli atti di natura amministrativa, contabile, finanziaria e/o fiscale o di altri compiti di carattere accessorio. Il Segretario Organizzativo Territoriale propone alla Segreteria Generale Territoriale tutte le iniziative di carattere organizzativo che riguardano la struttura territoriale.

Art. 13 - Tesoriere Territoriale

Il Tesoriere Territoriale partecipa ai lavori della Segreteria Territoriale (pur non facendone parte), e può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Esecutivo Territoriale.

Senza che ciò limiti il potere del Segretario Generale Territoriale di avocare a sé le attribuzioni del Tesoriere Territoriale o di delegarle al Segretario Organizzativo Territoriale o a terzi (in quest'ultimo caso, con delega a firma congiunta del Segretario Organizzativo Territoriale), al Tesoriere Territoriale è attribuito l'ordinario dovere di eseguire ogni pagamento degli oneri di carattere fiscale e previdenziale, previa autorizzazione del Segretario Generale Territoriale congiuntamente al Segretario Organizzativo Territoriale.

Con la firma congiunta del Segretario Generale Territoriale e del Segretario Organizzativo Territoriale, al Tesoriere Territoriale può essere attribuita la delega al compimento di attività o alla esecuzione di singoli atti di natura amministrativa, contabile, finanziaria e/o fiscale o di altri compiti di carattere accessorio e/o meramente strumentale rispetto agli scopi della associazione.

Il Tesoriere Territoriale risponde personalmente della mancata esecuzione delle deleghe a lui attribuite e delle indicazioni a lui fornite dal Segretario Generale Territoriale e dal Segretario Organizzativo Territoriale.

Art. 14 - Collegio dei Revisori Territoriale

Il Collegio dei Revisori Territoriale è formato da tre componenti eletti dal Congresso Territoriale tra soggetti che non ricoprono cariche negli altri Organi Territoriali.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

I componenti del Collegio hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Territoriale.

Il Presidente del Collegio dei Revisori Territoriale ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Esecutivo Territoriale.

Il Collegio controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e

degli atti amministrativi, effettuando a tal fine le verifiche del caso e riunendosi almeno ogni tre mesi, ovvero ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti. Esso propone al Segretario Organizzativo Territoriale, alla Segreteria Territoriale o all'Esecutivo Territoriale i miglioramenti che ritiene opportuni, segnalando le eventuali carenze o disfunzioni.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Territoriale la relazione sul proprio operato, a completamento della relazione finanziaria.

Titolo II. Altre istanze.

Art. 15 – Deroche all'articolazione della struttura organizzativa

In caso di Regolamento di accentramento della gestione delle risorse economiche in taluni ambiti territoriali confederali, non si procede all'elezione del Segretario Organizzativo Territoriale, del Tesoriere Territoriale e del Collegio dei Revisori Territoriali e alla gestione diretta delle politiche economico-finanziarie.

Art. 16 - Strutture di base

L'Assemblea degli iscritti del luogo di lavoro è il luogo e lo strumento di dibattito, di elaborazione e di verifica delle politiche sindacali nell'unità produttiva, nonché la forma primaria di espressione democratica tramite la quale si esprime l'organizzazione dell'azione sindacale della UILM di Roma e Provincia attraverso la partecipazione attiva di tutti gli iscritti e le iscritte. L'Assemblea degli iscritti è anche il primo livello congressuale.

I termini di svolgimento dell'azione sindacale della UILM di Roma e Provincia tramite l'Assemblea degli iscritti sono regolati tenuto conto delle agibilità previste dai Contratti e dagli Accordi Intersindacali.

Gli organismi di base tramite i quali si esprime la presenza organizzata della UILM di Roma e Provincia e della stessa struttura associativa nazionale UILM sui luoghi di lavoro sono i Gruppi Aziendali UILM (GAU) rientranti nella provincia di competenza della UILM di Roma e provincia.

Attraverso tali GAU, il lavoratore si iscrive alla UILM di Roma e Provincia, svolge la propria attività sindacale ed elegge, attraverso l'Assemblea degli iscritti, i propri rappresentanti al Congresso Territoriale della UILM di Roma e provincia.

L'organo direttivo del GAU viene eletto dall'Assemblea degli iscritti; di esso fanno parte di diritto i delegati UILM eletti nelle RSU e nelle RLS ed i rappresentanti nominati nelle RSA, nonché i componenti degli organi della UILM di Roma e Provincia, oltre che delle altre eventuali strutture territoriali, in conformità a quanto previsto dallo Statuto nazionale UILM.

L'organo direttivo del GAU svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce il rapporto costante degli iscritti, delle lavoratrici e dei lavoratori con le strutture della UILM;
- b) assicura agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della UILM ed ogni forma di assistenza e di servizio, anche attraverso l'attività dei delegati UILM;



11

- c) attiva il consenso verso la UILM, promuove le iscrizioni e cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le altre strutture dell'Organizzazione;
- d) predispone, d'intesa con la struttura territoriale della UILM, le liste dei candidati UILM per l'elezione dei delegati delle RSU e delle RLS;
- e) identifica le istanze dei lavoratori in sede aziendale, anche al fine di orientare le scelte e le attività sindacali degli organismi di fabbrica.

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organismo di base è dotato delle agibilità sindacali e delle autonomie necessarie per l'esecuzione del loro mandato.

Titolo III. La composizione e le caratteristiche degli Organi

Art. 17 - Rappresentatività, sostituzione

Così come in ogni altra struttura associativa aderente alla UILM ed in conformità a quanto previsto nello Statuto nazionale di quest'ultima, anche gli incarichi negli Organi della UILM di Roma e provincia sono elettivi, e salva diversa specifica disposizione, sono ricoperti dagli iscritti alla medesima.

Nella composizione degli Organi è auspicato si realizzi un'equilibrata presenza di rappresentanti dei diversi contesti lavorativi e si ricerchi un ragionevole equilibrio nella rappresentanza di genere.

Art. 18 – Destituzione e decadenza dagli incarichi

Decadono dagli incarichi ricoperti e da componenti degli Organi della UILM di Roma e Provincia i dirigenti nei confronti dei quali siano stati assunti provvedimenti disciplinari che implicino la destituzione, coloro per i quali l'Esecutivo Nazionale della UILM accerti le incompatibilità previste dall'art. 33 dello Statuto nazionale UILM e dallo Statuto UIL.

Incorrono, altresì, in decadenza, coloro che non partecipino assiduamente alle riunioni degli Organi di cui fanno parte senza giustificazione per almeno tre volte consecutive in ogni organismo.

Art. 19 - Limiti di mandato e di età

In conformità a quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto nazionale UILM, con effetto a partire dai congressi della UILM di Roma e Provincia che si svolgeranno successivamente al 17 settembre 2014, anche la carica di Segretario Generale della UILM di Roma e Provincia, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Con effetto dall'entrata in vigore dello statuto nazionale UILM del 17/9/2014, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale Territoriale della UILM di Roma e Provincia, di Segretario Organizzativo Territoriale, di componente la relativa Segreteria Territoriale o di Tesoriere Territoriale, coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età anagrafica per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto nell'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'Inps.



12

Art. 20 - Incompatibilità

In conformità a quanto previsto all'art. 32 dello Statuto nazionale UILM, al fine di assicurare la più ampia rappresentanza degli iscritti ed una migliore funzionalità degli Organi delle varie strutture associative UILM ai vari livelli, vengono stabiliti i casi di incompatibilità.

In particolare: la carica di Segretario Generale della UILM di Roma e Provincia non è compatibile, né con quella di Segretario confederale della UIL, né con quella di Segretario Generale della UIL provinciale o regionale.

La carica ricoperta negli Organi della UILM di Roma e Provincia è da considerarsi incompatibile con le cariche e gli incarichi di natura dirigenziale nelle organizzazioni e nei partiti politici, nonché con le cariche elettive di livello amministrativo e politico.

Nello specifico: la carica di componente degli organi elettivi della UILM di Roma e Provincia è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, di Parlamentare nazionale, di Consigliere o componente di Assemblea Regionale, di Consiglio Provinciale, di Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale; la candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o Assemblea) Regionale, il Consiglio Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.; per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello; per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

L'incompatibilità opera anche in presenza di incarichi conferiti in rappresentanza di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti privati che operano in ambiti e su problematiche nei confronti dei quali la UILM di Roma e Provincia esercita la sua azione rivendicativa e negoziale riguardo a questioni di rilevante interesse generale, salvo che tali incarichi siano conferiti in rappresentanza e/o su designazione della struttura associativa nazionale della UILM stessa.

Art. 21 - Autonomia politica

In conformità a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto Nazionale UILM, per garantire l'autonomia secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto, non è ammessa la costituzione all'interno della UILM di Roma e provincia di correnti derivate da partiti politici o da altri organismi estranei.

Gli Organi della UILM di Roma e Provincia non possono avere sede presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura. Le risorse del Sindacato, finanziarie e materiali, non possono essere utilizzate a favore di partiti o movimenti politici, né per candidati o dirigenti degli stessi.



13

Art. 22 - Confederalità

In conformità a quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto nazionale UILM, la UILM di Roma e Provincia considera un valore la confederalità, ovverosia l'adesione dell'Unione di Categoria alla UIL.

Con la finalità di contribuire alla crescita della UIL, al presidio del territorio e di ogni contesto di lavoro, all'incremento delle attività realizzate dai Servizi confederali, gli iscritti alla UILM di Roma e Provincia, i militanti, i dirigenti della UILM di Roma e provincia sono impegnati a concorrere all'iniziativa sindacale ed alle politiche organizzative della UIL, assolvendo a funzioni e/o assumendo cariche negli Organi di qualsiasi livello della UIL e, previo il consenso della Segreteria Nazionale della UILM, delle altre Unioni Nazionali di Categoria, fatto salvo quanto disposto dall'art. 33 dello Statuto nazionale UILM e dall'art. 20 del presente Statuto.

Art. 22 bis – Cariche con il beneficio dell'accredito figurativo dei contributi previdenziali

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996 e dall'art. 31 della legge n. 300/70, per "carica sindacale UILM Roma efficace ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa", agli effetti del presente Statuto, si intende qualsiasi incarico sindacale che comporti l'appartenenza a qualsivoglia degli organi disciplinati nella presente parte Seconda, con particolare riferimento – ma senza che ciò possa comportare esclusione delle ipotesi qui non espressamente previste – alle cariche di: Segretario Generale, di Segretario Organizzativo, di Tesoriere, di Componente della Segreteria, di Componente dell'Esecutivo, di Componente del Collegio dei Revisori, etc.

PARTE TERZA. L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, INTERVENTI SULLE STRUTTURE

Art. 23 - Patrimonio

Il patrimonio della UILM di Roma e Provincia potrà essere costituito da beni mobili ed immobili.

La UILM di Roma e Provincia trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività, in conformità a quanto previsto dalla parte terza dello Statuto nazionale UILM, da:

- a) quote associative versate dagli iscritti;
- b) proventi dalle attività istituzionali e rendite del patrimonio;
- c) contributi, eredità, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere in caso di recesso la restituzione di quanto versato.

Art. 24 – Finanziamento attivo e passivo

Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento della struttura della UILM di Roma e Provincia sono fornite da quota parte dei proventi derivanti dal versamento delle quote associative da parte degli iscritti, secondo modalità e criteri fissati dallo Statuto Nazionale



UILM e/o dal Consiglio Nazionale della UILM; conseguentemente, la UILM di Roma e Provincia è tenuta a versare alla struttura associativa nazionale della UILM la quota di contribuzione, ordinaria e straordinaria di volta in volta deliberata dal Consiglio Nazionale della UILM.

Previa delibera del Consiglio Territoriale, la UILM di Roma e Provincia può indire, quali forme di finanziamento, sottoscrizioni straordinarie, che devono essere attuate dando tempestiva e chiara informazione ai lavoratori e ai cittadini interessati circa le modalità di raccolta, le finalità della stessa, i tempi della raccolta, nonché successiva informazione in merito all'utilizzo delle risorse raccolte. Costituiscono, inoltre, fonti di finanziamento eventuali contributi volontari dei lavoratori o dei cittadini a sostegno all'attività sindacale. Sia nel caso di sottoscrizione che di contributo volontario, al lavoratore e al cittadino che versa dovrà essere rilasciata ricevuta.

Art. 25 - Autonomia amministrativa e responsabilità

La UILM di Roma e Provincia è amministrativamente autonoma dalle altre strutture associative della UILM (UILM Nazionale, Sindacati Regionali, altri Sindacati Territoriali, Strutture di base) e risponde esclusivamente delle obbligazioni assunte dai propri organi rappresentativi.

La UILM di Roma e Provincia, di fronte a terzi ed in giudizio risponde, pertanto, unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale Territoriale e, nei limiti dei poteri di firma loro attribuiti, dal Segretario Organizzativo Territoriale e dal Tesoriere Territoriale; non risponde, invece, delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle strutture di base, dagli altri Sindacati Territoriali, dai Sindacati Regionali, dalla UILM nazionale e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado ad esse afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e conto.

I rapporti di natura amministrativa o gli interventi di natura finanziaria disposti dalla struttura associativa nazionale della UILM a favore della UILM di Roma e Provincia costituiscono attività di assistenza prestata senza assunzione di corresponsabilità con la medesima.

La UILM di Roma e Provincia è vincolata a garantire che:

- a) la contabilità sia tenuta in modo efficiente e secondo criteri di chiarezza e trasparenza;
- b) la Segreteria predisponga e sottoponga all'approvazione dell'Organo competente, entro il primo trimestre di ogni anno, il rendiconto consuntivo e il preventivo di spesa.

È fatto divieto alla UILM di Roma e Provincia, e per essa ai suoi Segretari Generali, Segretari Organizzativi e Tesorieri, di contrarre obbligazioni in misura eccedente le risorse finanziarie di competenza della medesima.

Il Segretario Generale Territoriale della UILM di Roma e Provincia, unitamente al Segretario Organizzativo, saranno responsabili anche nei confronti di terzi - congiuntamente con il patrimonio della associazione - degli obblighi derivanti da norme di



15

legge o di natura pattizia (primi fra tutti, quelli fiscali e previdenziali), afferenti l'attività da essi svolta in nome e per conto della medesima UILM di Roma e provincia.

Il Segretario Generale Territoriale della UILM di Roma e Provincia, unitamente al Segretario Organizzativo Territoriale ed al Tesoriere Territoriale, in via di regresso nei confronti dell'Organizzazione sindacale per le obbligazioni assunte in violazione alle disposizioni che precedono, saranno comunque tenuti a rimborsarla per tutte le sopravvenienze passive che all'Organizzazione sindacale dovessero derivare per effetto di atti ed omissioni agli stessi imputabili (quali, sempre a mero titolo esemplificativo, il mancato assolvimento ad oneri fiscali e previdenziali).

Il Segretario Generale Territoriale della UILM di Roma e Provincia, nonché il Segretario Organizzativo Territoriale ed il Tesoriere Territoriale, all'atto dell'elezione, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di piena e completa conoscenza del presente Statuto e dello Statuto Nazionale UILM, ed in particolare del presente articolo e dell'art. 38 dello Statuto nazionale UILM, da inviare alla Segreteria Nazionale UILM entro 15 giorni.

La UILM di Roma e Provincia sarà tenuta a consentire che la Segreteria Nazionale disponga, in qualsiasi momento, ispezioni per il controllo amministrativo degli Organi della medesima UILM di Roma e Provincia.

Art. 26 - Gestione straordinaria

Lo scioglimento degli Organi della UILM di Roma e Provincia può essere deliberato, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto nazionale UILM, su delibera della Esecutivo Nazionale della UILM, ove ricorra anche uno soltanto dei seguenti casi:

- a) assenza o mancato o inadeguato funzionamento di un organo dirigente protrattosi per oltre due mesi;
- b) gestione della struttura contraria ai principi di democrazia sindacale e partecipazione che ispirano il presente Statuto;
- c) incapacità di eleggere la Segreteria;
- d) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento, ivi inclusi gravi ritardi nel pagamento alla struttura nazionale delle quote di tesseramento di sua competenza;
- e) esistenza di un'azione che sia percepibile anche all'esterno dell'Organizzazione di appartenenza come contrastante con gli indirizzi approvati dagli Organi statuari della UILM o della UIL e tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
- f) mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli Organi statuari collegiali della UILM Nazionale nell'ambito di vertenze sindacali di carattere nazionale o di altre situazioni o eventi di analoga rilevanza politico-sindacale;
- g) convocazione del congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
- h) mancata conformazione alle disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art.3, dello Statuto nazionale UILM.



16
e

Avverso la deliberazione dell'Esecutivo Nazionale, la UILM di Roma e Provincia potrà proporre, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, ricorso inappellabile al Consiglio Nazionale UILM.

Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, con delibera sempre dell'Esecutivo Nazionale della UILM, verrà nominato un Commissario che, per non più di sei mesi o, in casi eccezionali, di un anno, provvederà all'ordinaria e straordinaria amministrazione della UILM di Roma e provincia e concentrerà in sé tutti i poteri statutariamente attribuiti ad ogni altro organo statutario. Entro il predetto periodo il Commissario provvederà a convocare il Congresso territoriale della UILM di Roma e provincia.

Nei casi di urgenza, la predetta Gestione straordinaria potrà essere attuata dalla Segreteria Nazionale della UILM con le medesime procedure di cui sopra; in tale ipotesi, l'efficacia delle decisioni della Segreteria Nazionale UILM sarà risolutivamente condizionata alla mancata ratifica del suo operato, nella prima riunione successiva, da parte dell'Esecutivo Nazionale.

Art. 27 - Reggenza

In conformità a quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto nazionale UILM, in via del tutto eccezionale, nei casi in cui il Segretario Generale della UILM di Roma e provincia per gravi motivi, anche di salute, fosse nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli Organi deputati, con delibera della Segreteria Nazionale della UILM, potrà essere nominato un Reggente che, unitamente agli altri componenti della Segreteria Territoriale e al Consiglio territoriale, assumerà la responsabilità della UILM di Roma e Provincia.

Art. 28 - Gestione amministrativa straordinaria *ad acta*

In conformità a quanto disposto dall'art. 41 dello Statuto nazionale UILM, in caso di irregolarità amministrativa e/o nel tesseramento da parte dei competenti organi della UILM di Roma e Provincia che non siano di rilevante gravità, con decisione della Segreteria Nazionale della UILM, potrà essere deliberata la gestione amministrativa straordinaria *ad acta* della UILM di Roma e Provincia, gestione che si concretizza nella nomina di un Commissario straordinario per la sola gestione amministrativa della medesima.

Al Commissario *ad acta* sono attribuiti pieni poteri amministrativi; il medesimo risponde del suo operato all'Organo consiliare della UILM di Roma e Provincia (Consiglio territoriale) ed alla Segreteria Nazionale della UILM.

La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

PARTE QUARTA. LE NORME DISCIPLINARI

Art. 29 - Rispetto dello Statuto

Tutti gli iscritti della UILM, e tanto più coloro che ricoprono cariche negli Organi della UILM a qualsiasi livello della Struttura organizzativa, sono tenuti al rispetto del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento di Attuazione e delle delibere adottate dagli Organi stessi.



17

Art. 30 - Provvedimenti disciplinari

Ogni atto o comportamento che costituisca violazione del presente Statuto e/o dello Statuto Nazionale UILM e/o del Regolamento di attuazione e/o delle delibere legittimamente assunte dagli Organi Statutari collegiali della UILM di Roma e Provincia o della UILM Nazionale,

ogni atto o comportamento che sia idoneo a ledere l'interesse o l'immagine del sindacato, ove posto in essere dall'iscritto alla UILM di Roma e provincia o da chi ricopra una carica negli organi delle varie strutture associative prese in esame dal presente Statuto, sia nell'ambito dell'attività sindacale, sia al di fuori di essa (qualora l'atto o il comportamento abbia inequivoca rilevanza e risonanza nel contesto sindacale)

saranno passibili, a seconda della loro gravità, delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da uno a sei mesi dall'iscrizione e/o dalla carica;
- c) destituzione dalla carica ricoperta;
- d) espulsione dall'organizzazione.



La segreteria territoriale della UILM è tenuta a segnalare ogni infrazione all'Esecutivo nazionale della UILM, che è l'organo competente a comminare i provvedimenti disciplinari, in conformità a quanto previsto dall'art. 43 dello Statuto nazionale della UILM.

La sanzione al punto d) può essere comminata esclusivamente con le procedure e dagli Organi a ciò deputati dallo Statuto e dal Regolamento della UIL.

Il destinatario di qualsiasi provvedimento disciplinare ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri della UILM, nei tempi e con le procedure fissati nell'art. 16 dello statuto nazionale UILM.

PARTE QUINTA. LE NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 – Statuto nazionale UILM

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa esplicito riferimento al vigente Statuto della UILM ed all'eventuale Regolamento di Attuazione.

Le disposizioni del presente Statuto che potessero essere ritenute contrastanti con il vigente Statuto nazionale della UILM o con il suo (eventuale) Regolamento di Attuazione sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nel vigente Statuto nazionale della UILM e/o nel predetto Regolamento.

Art. 32 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia allo Statuto della UIL.

Art. 33 - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Territoriale della UILM di Roma e provincia salvo apposita delibera adottata in sede congressuale che attribuisca uno specifico mandato al Consiglio Territoriale.

Art. 34 - Scioglimento

Lo scioglimento della UILM di Roma e Provincia può essere deliberato soltanto dal Congresso territoriale della medesima UILM di Roma e Provincia a maggioranza dei tre quarti dei componenti e previo il consenso della struttura associativa nazionale della UILM. Il Congresso nominerà i liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto in favore della UILM nazionale.

Art. 35 - Norma transitoria

Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente Statuto, l'Esecutivo territoriale provvede ad effettuare la revisione delle situazioni e di tutti gli atti, anche di contenuto negoziale, in essere stipulati con altri soggetti (quali, ad esempio, contratti, convenzioni e accordi di seconda affiliazione, articolazione di proprie strutture), al fine di effettuare le opportune valutazioni ed eventuali adeguamenti alla luce delle modifiche statutarie.

In via transitoria, in conformità al disposto dell'art. 49 dello statuto nazionale UILM, al Consiglio della UILM di Roma e Provincia sono conferite le attribuzioni del Congresso, al solo fine di poter provvedere entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto, alla costituzione o all'adeguamento degli Organi del rispettivo contesto in conformità ai contenuti del presente Statuto.



Arul Bonon
Arul
Arul